

SCHEMA DI SINTESI AIUTI ALLE IMPRESE E CITTADINI

	tipo di aiuto	adempimenti			limite di spesa e criticità
		periodo	domanda	benefici/ari	
art. 19	(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.	9 settimane	entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti	I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020	Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
art. 22	(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) Le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane	9 settimane	previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro	Rivolto a coloro che NON possono accedere alla Cassa integrazione ordinaria (es. aziende e professionisti con un numero di dipendenti tra 1 e 5) e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23/2/2020.	Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020. NB non è chiarito se vi sia preventivamente l'obbligo di far usufruire ferie e permessi ai dipendenti. L'accesso prevede un accordo sindacale che di certo rallenterà in modo pauroso l'aiuto
	(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19) I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni uno specifico congedo	15 giorni		una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro	

art.
23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19) genitori lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni uno specifico congedo	15 giorni		una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione con la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro	I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19) genitori lavoratori iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni uno specifico congedo	15 giorni		al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, con la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro	

art. 27	(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	solo marzo 2020	obbligo di domanda	riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. ESCLUSIONI: non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi non per gli iscritti alle casse di previdenza)	L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
art. 44	(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto			limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
art. 46	(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	dal 23/2/2020 per 60 giorni	è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo		
art. 49	(Fondo centrale di garanzia PMI)	per 9 mesi	previste una serie di agevolazioni per le PMI per quanto attiene l'accesso al credito con garanzia dello stato. Si consiglia di verificare tutte le numerosissime possibilità previste dall'articolo		
art. 54	Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”	per 9 mesi		e esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo	sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020

				intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019	
art. 62	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	dal 8/3/2020 al 31/5/2020	sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti saranno effettuati il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6 art. 62) Restano pertanto ESCLUSI e restano in scadenza gli adempimenti strettamente collegati ad esempio alla precompilata (es. invio della C.U. che resta al 31/3/2020)		
art. 62 - art. 68	slittamento dei versamenti	dall'8 al 31 marzo 2020	vedi schema ad hoc		
art. 63	Premio ai lavoratori dipendenti	solo marzo 2020	un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.	solo per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000	
art. 64	Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	per tutto il 2020	è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario		limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
art. 65	Credito d'imposta per botteghe e negozi - Norma per arrecare giovamento per i canoni di locazione	solo marzo 2020		ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	Esclusi: industri, professionisti, e tutti i canoni di locazione per immobili diversi alla cat. Catastale C/1

art. 67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	dall'8/03/2020 al 31/5/2020		Sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, Verificate nel dettaglio tutte le altre sospensioni specifiche previste	
------------	---	--------------------------------	--	---	--

Il presente schema non è esaustivo, non vuole sostituire la necessaria consulenza ed è rivolto ai clienti quale metro di riflessione ed aiuto per coloro che per l'emergenza sono in difficoltà

Come sempre lo studio si attiverà per comunicare tempestivamente (decreti permettendo) le eventuali variazioni e chiarimenti

* per i pagamenti al 31/5/2020 è previsto in unica soluzione o in 5 rate

di pari importo

Saluti e Cordialità

DOTT.SSA ADDOLORATA CELLO